



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Osservatorio Fitosanitario
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00024 del 20/02/2025 del Registro delle Determinazioni della AOO 181

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 181/DIR/2025/00026

OGGETTO: Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. N. 1593 del 25/11/2024. Prescrizione di misure di eradicazione di n. 2 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Noci (BA) - Area delimitata a Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST 53



Il giorno 20/02/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto 'Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- La D.G.R. del 18/12/2023, n. 1908 avente ad oggetto "Adozione dei criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022";
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della



Xylella fastidiosa;

- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);
- Il Reg. (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La Determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022 di aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia;
- La D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 che ha istituito il regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli che estirpano le piante infette da *Xylella* e ha approvato i criteri e la metodologia di stima



degli indennizzi;

- La D.G.R. N. 1593 del 25/11/2024 con oggetto Approvazione del “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2024-2026”, modifica e integrazione dello schema di convenzione con l’Agenzia per le attività irrigue e forestali. Applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione e variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024 e pluriennale 2024-26 ai sensi del D.Lgs.118/2011.

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l’Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- L’Osservatorio fitosanitario con atto dirigenziale N. 158 del 18/11/2024 ha aggiornato in Puglia, l’area delimitata a “*Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*” costituita da:
 - zona infetta in cui si applicano misure di contenimento, di cui agli articoli da 13 a 17 del Reg.(UE) 2020/1201 e s.m.i., che comprende un territorio di larghezza di 2 chilometri dalla zona infetta che si estende dallo Jonio all’Adriatico;
 - zona cuscinetto che comprende un territorio di larghezza di 5 chilometri dalla zona infetta che si estende dallo Jonio all’Adriatico;
- Il MIPAAF con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
- La Regione Puglia, con deliberazione n° 591 del 03/05/2023, ha approvato e affidato all’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR - sede di Bari (di seguito CNR), il “Programma di attività a supporto della gestione fitosanitaria della *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia e dei patogeni e parassiti delle piante”;
- L’Osservatorio fitosanitario, con determina n. 33 del 16/04/2024, ha aggiudicato il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia”, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori ufficiali designati e autorizzati ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 19/2021 ad operare nel territorio regionale e facenti parte della Rete nazionale dei laboratori, in particolare:
 - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito



- IAMB;
- Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
- Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.
- In Puglia sono presenti aree infette dalle tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa* - *X. f. pauca* - *X. f. multiplex*;
- L'Osservatorio ha incaricato il CNR, laboratorio ufficiale designato e accreditato alla norma ISO17025 per la diagnosi di *X. fastidiosa*, nonché laboratorio Nazionale di riferimento per *X. fastidiosa* (DM del 24 gennaio 2022), di effettuare, per ogni pianta risultata infetta, la caratterizzazione della sottospecie mediante PCR in tempo reale sulla base di Dupas et al., 2019 di cui al Reg. (UE) 2024/2507.

PRESO ATTO CHE

- In agro di Noci (BA) sono state individuate n° 2 (due) piante di olivo infette a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, di cui al seguente rapporto di prova eseguito dal CNR su campioni vegetali prelevati da Ispettori/Assistenti Fitosanitari, e pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 - rapporto di prova 1P/2025 CNR del 08/01/2025;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sulle quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Le piante infette ricadono nella zona cuscinetto dell'area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* ST 53” in cui si attuano misure di eradicazione (comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201), aggiornata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, con atto dirigenziale N. 158 del 18/11/2024.

DATO ATTO CHE

- Nella zona cuscinetto dell'area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* ST 53”, si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art. 7 Reg. (UE) 1201/2020;
- ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato “Rimozione delle piante”, le misure di eradicazione del patogeno comportano la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
 - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato,
 - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo,



- c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario,
- d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata,
- e. piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.
- nell'area infetta di 50 metri attorno alle piante infette, qualora sono presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, si applica la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201.

PRESO ATTO

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

VISTE



- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;
- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico nelle quali non sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare



entro quarantacinque giorni e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea

- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.5 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia 2024-2026" approvato con D.G.R. N. 1593 del 25/11/2024, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza le misure di eradicazione per n° 2 piante infette di cui al rapporto di prova n. 1P/2025 CNR del 08/01/2025 del CNR, indicato nell'allegato 1/B al presente provvedimento e pubblicato sul sito emergenzaxylella.it, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- Dovere applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
- Dovere segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
- Dovere attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
- Dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della



riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Prescrivere nell'agro di Noci (BA) esclusivamente le misure di eradicazione, in quanto esso è incluso nella zona cuscinetto dell'area delimitata "Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST 53" e, come tale non è soggetto all'applicazione né delle misure di contenimento ex art. 13 Reg. UE 1201/20202, né dell'art.8, comma 7 bis, LR n. 4/2017 e smi.
2. Di dare atto che le piante infette individuate in agro di Noci (BA) e le rispettive zone infette stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, sono evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori nel cui appezzamento ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno a ciascuna pianta infetta, indicati nell'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a. l'estirpazione di n° 2 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* ;
 - b. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - e. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni



dall'organismo nocivo specificato;

4. stabilire che nell'applicazione delle misure di eradicazione non si procede all'estirpazione di: agrumi, pesco, albicocco, susino, qualora presenti nei 50 m attorno alla pianta infetta, in quanto specie non suscettibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* genotipo ST53;
5. Di applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
6. Di segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
7. Di attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
8. Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
 - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Portale www.emergenzaxylella.it,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);
 - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Dr. Francesco Palmisano dell'Osservatorio fitosanitario (fra.palmisano@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla



- rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
- le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.
9. Di stabilire che i proprietari/conducitori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
- estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducitore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.
10. Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da almeno un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
11. Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
12. Di stabilire che, qualora il proprietario/conducitore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;
13. Di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni



esprese in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla D.G.R. n. 994 del 15/07/2024. Il proprietario può eseguire la richiesta di contributo accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);

14. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.
15. Di trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - al Comune di Noci (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessato all'estirpazioni;
 - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto attraverso la piattaforma CIFRA2, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- è composto da n 13 (tredici) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B) costituito da n° 5 (cinque) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).



ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO 1.pdf - ded7d1a37c34c7760cccaa381de4b0e44a45d0a5b984cbec062aad83362e55d7

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. "Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa pauca"
Francesco Palmisano

E.Q. "Programmazione e gestione fitosanitaria"
Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1

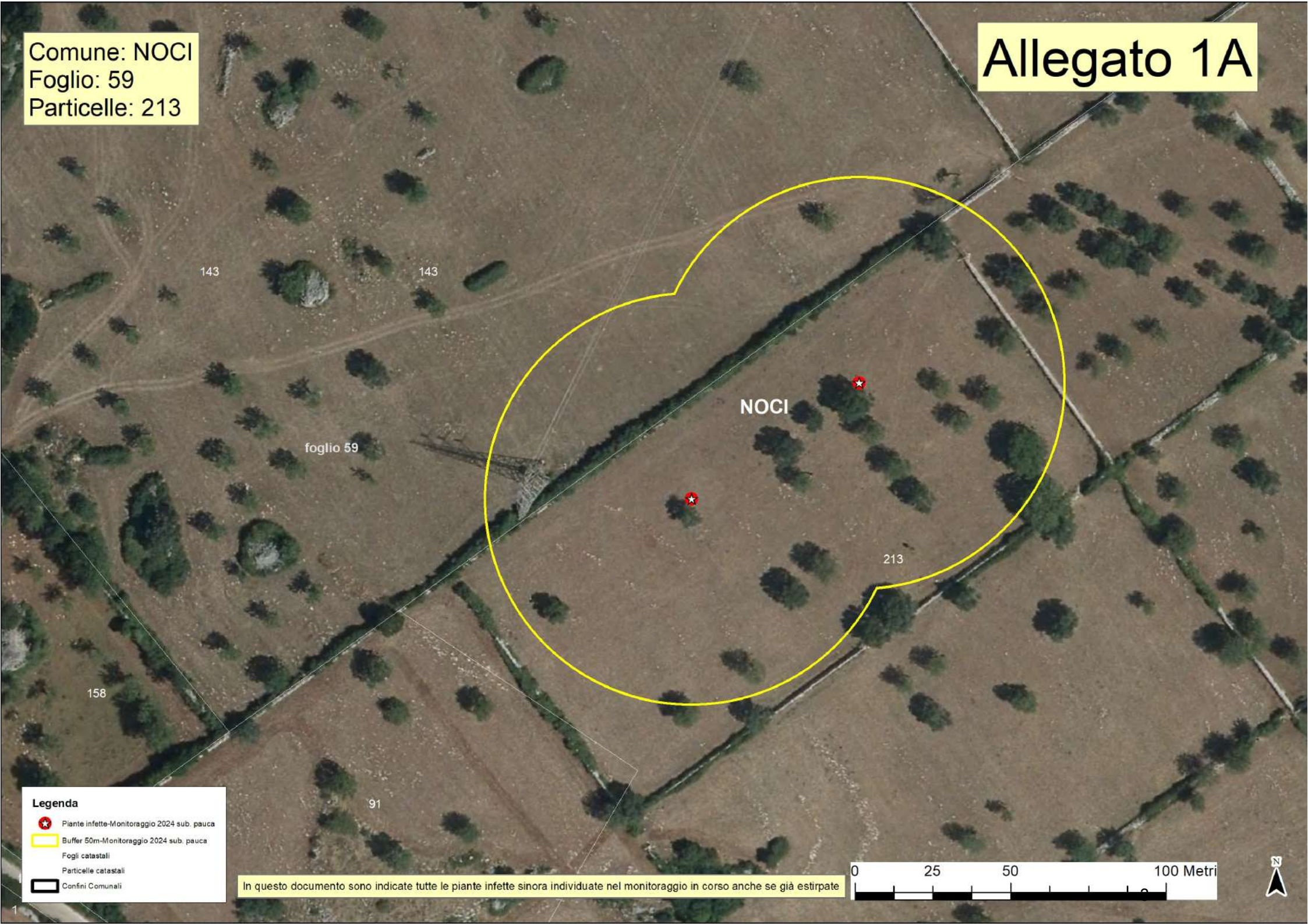


ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 1 (una) ortofoto

Comune: NOCI
Foglio: 59
Particelle: 213

Allegato 1A



Legenda

-  Piante infette-Monitoraggio 2024 sub. pouca
-  Buffer 50m-Monitoraggio 2024 sub. pouca
-  Fogli catastali
-  Particelle catastali
-  Confini Comunali

In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate

0 25 50 100 Metri



ALLEGATO 1/B

Area delimitata *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53* - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2024

AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Noci	1783995	1P/2025 CNR	08/01/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,15262473	40,77371078	59	213	VIOLANTE GIUSEPPE
Noci	1784043	1P/2025 CNR	08/01/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,15214132	40,77345687	59	213	

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1783995 e 1784043)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
NOCI	59	143	VIOLANTE GIUSEPPE
NOCI	59	213	VIOLANTE GIUSEPPE